

D.g.r. 25 ottobre 2021 - n. XI/5433

Piano Lombardia: l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica», - Stanziamento straordinario alle comunità montane delle risorse per gli anni 2021, 2022, 2023 per il sostegno a investimenti strutturali - «Misure forestali» (l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 articolo 26)

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica», come modificata dalla l.r. 65 del 28 luglio 2020 «Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali», che all'art. 1 c. 10 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in Materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e, in particolare l'art. 26 della l.r. 31/2008 «Protezione e valorizzazione delle superfici forestali», che prevede di incentivare gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché alla manutenzione diffusa del territorio;

Vista la d.g.r. XI/3531/2020 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/2012 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento», successivamente aggiornata con le d.g.r. 3749/2020 e 4831/2021 che, in particolare:

- assegna, nell'Allegato 2, alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi uno stanziamento di € 15.000.000 per interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati alla manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, sistemazioni idrogeologiche, prevenzione dissesto per il territorio montano in Lombardia;
- stabilisce che l'identificazione puntuale delle azioni finanziabili coi contributi su indicati avvenga o attraverso gli strumenti di programmazione già disponibili o altri strumenti di programmazione appositamente approvati con successivi provvedimenti in relazione alla tipologia di intervento;
- stabilisce che per l'attuazione degli interventi dell'Allegato 2 la competenza degli atti conseguenti spetti alle Direzioni indicate nello stesso, inclusa la definizione del riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;
- definisce le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati, se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi;

Viste:

- la decisione della Commissione Europea del 6 ottobre 2021 numero C(2021) 7286 final - Aiuti di Stato / Italia (Lombardia) SA.63884 (2021/N) (ex SA.63884 (2021/PN)), che aggiorna il regime SA.46096 (2016/N) e la sua modifica e integrazione con SA.55835 (2019/N), aumentandone il budget;
- la d.g.r. X/6527/2017 «Disposizioni attuative quadro «Misure Forestali» in merito all'aiuto SA.46096 (2016/N) ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5, lettera b, 47 comma 2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2» che approva le nuove disposizioni attuative dell'art. 25 e 26 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;
- la d.g.r. X/7783/2018 «d.g.r. 28 aprile 2017 - N. X/6527 «Disposizioni attuative quadro «Misure Forestali» in merito all'aiuto SA.46096 (2016/N) ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5, lettera b, 47 comma 2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2 - Determinazioni in ordine ai criteri di riparto e stanziamento delle risorse per l'anno 2018» che approva i criteri di riparto delle risorse dell'art. 26 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 fra le Comunità montane;
- la d.g.r. XI/3142/2020 avente per oggetto «Aggiornamento delle disposizioni attuative quadro «misure forestali» in merito all'aiuto SA.46096 (2016/n) ai sensi della legge

regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5, lettera b, 47 comma 2, 55, comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2» registrato dalla Commissione Europea con il regime SA.55835 (2019/N) di cui alla decisione C(2020) 1904 final del 30 marzo 2020;

- la d.g.r. 5399 del 18 ottobre 2021 «Modifica della deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2020 - n. XI/3142 aggiornamento delle disposizioni attuative quadro «misure forestali» con la quale, in attuazione alla decisione soprarichiamata, sono state inquadrate le iniziative di cui all'Allegato 2 delle deliberazioni 3531/2020 e 4381/2021, di competenza della Struttura sviluppo delle politiche forestali e agroambientali, in quanto compatibili ai sensi della normativa sugli aiuti di stato, con gli interventi previsti dalla delibera di Giunta regionale 18 maggio 2020 - n. XI/3142, base giuridica del regime SA.55835 (2019/N), prorogato con la decisione C(2020) 9152 final - Aiuto di stato SA.59101 (2020/N);

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Dato atto che ai sensi dell'art. 34 della l.r. 31/2008 e della d.g.r. XI/3142/2020, le Comunità montane individuano i beneficiari finali tramite bandi nell'ambito dei rispettivi territori e del Comune di Sondrio;

Dato atto che:

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C249/01)», né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le Comunità Montane, in qualità di enti concedenti, provvederanno a assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. registrando quindi in SIAN gli aiuti sul regime SA.63884 (2021/N), SIAN CAR 1004100;

Riferito dal Dirigente della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali che con il decreto 7172 del 19 giugno 2020 sono state approvate le Procedure unificate per la presentazione delle domande cui devono attenersi le Comunità montane, nell'ambito dei rispettivi territori, per la gestione dei bandi al fine di individuare i beneficiari finali degli aiuti, stabilendone in particolare le date di apertura e le percentuali di contribuzione per singola Azione, nei limiti di quanto stabilito dalla d.g.r. X/6527/2017, come aggiornata con d.g.r. XI/3142/2020;

Ritenuto che il quadro procedurale sopra richiamato garantisce la miglior efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi di cui alla d.g.r. XI/3531/2020 e ss.mm. ii. e che gli interventi siano conformi alle sue disposizioni, in ordine specificatamente all'obbligo di intervento e valorizzazione di aree di proprietà pubblica, da adeguarsi puntualmente al quadro normativo ed alle specificità di cui al «Piano Lombardia: l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «interventi per la ripresa economica»»;

Precisato, altresì, che le modalità di erogazione del contributo già approvate coi Piani annuali di riparto alle Comunità montane in attuazione delle misure forestali di cui all'art. 26 della l.r. 31/2008:

- sono conformi a quelle indicate dalle citate d.g.r. XI/3531/2020 e ss., costituendone un mero adeguamento alle specificità dei lavori forestali;

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 03 novembre 2021

- hanno il pregio di indicare scadenze operative e procedure già in uso tra i soggetti coinvolti;
- permettono di utilizzare la piattaforma regionale Sisco per ogni fase del procedimento di richiesta, ammissione ed erogazione del contributo, con sinergie e conseguenze operative favorevoli per più rapidi procedimenti di selezione dei beneficiari e rendicontazione dei lavori;

Visto l'art. 24 ter, comma 2, della legge regionale 31/2008 che prevede le Linee Guida per la gestione delle malghe e l'esercizio delle attività di alpeggio, successivamente approvate con DGR 1209/2019;

Ritenuto che l'applicazione delle predette linee guida costituisca un elemento di qualificazione degli interventi di manutenzione e valorizzazione del territorio pubblico e di utilizzo sostenibile delle terre alte nonché di conservazione degli habitat alpini e della tutela della biodiversità anche ai fini della corretta gestione delle malghe nell'interesse ed a tutela dei bisogni della collettività;

Vista la l.r. 27/2020 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;

Vista la d.g.r. XI/4286/2021 «Variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023», con cui sono state stanziati per il 2021, 2022 e 2023 ulteriori somme pari a € 15.000.000 sul capitolo 16.01.203.14451 «contributi per interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati alla manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, sistemazioni idrogeologiche, prevenzione, dissesto e viabilità per il territorio montano in Lombardia - fondo ripresa economica»;

Ritenuto opportuno, in virtù di quanto sopra esposto, utilizzare il fondo di cui alla d.g.r. 3531/2020 e seguenti nell'ambito delle misure previste dalla d.g.r. n. 6527 del 28 aprile 2017, come aggiornata con d.g.r. XI/3142/2020, stanziando la somma complessiva di € 13.500.000,00, che trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio n. 16.01.203.14451, stanziando l'importo pari a € 4.500.000,00 per gli anni 2021, 2022, 2023, a favore delle Comunità montane che individueranno i beneficiari finali attraverso propri bandi di finanziamento entro la scadenza del regime di aiuto, attualmente fissato al 31 dicembre 2022;

Vista la disponibilità di bilancio per gli anni 2021, 2022 e 2023;

Precisato che lo stanziamento predetto, con decreto a cura del Dirigente della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali:

- sarà oggetto di riparto distinto tra le Comunità montane nelle tre annualità 2021-23;
- avverrà in base ai criteri di ripartizione di cui d.g.r. X/7783/2018, utilizzando i dati contenuti nel Rapporto sullo Stato delle Foreste dell'anno 2020, al fine di garantire certezze alle Comunità montane nell'assunzione dei rispettivi atti di programmazione;
- sarà erogato in coerenza con quanto disposto con il presente atto;

Richiamato il carattere straordinario del «Programma degli interventi per la ripresa economica» di cui alla d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 e ss., che prevede che possano essere erogati contributi solo a Enti pubblici e Soggetti di diritto pubblico e per beni di proprietà pubblica;

Precisato, pertanto, che, con il decreto di riparto alle Comunità montane, nell'ambito delle Procedure unificate di cui al decreto 7172/2020, per il rispetto delle condizioni di cui al quadro normativo su richiamato, dovranno essere impartiti alle stesse gli indirizzi sotto riportati:

- a) le Comunità montane potranno finanziare solo le seguenti azioni fra quelle previste dalle Procedure unificate:
 - Azione 3 «Sistemazioni Idrauliche-Forestali»;
 - Azione 6 «Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorale»;
 - Azione 7 «Costruzione di strade agro-silvo-pastorali»;
- b) i bandi delle Comunità Montane dovranno prevedere criteri di premialità per i beneficiari che attuano le «linee guida regionali per la gestione delle malghe e l'esercizio delle attività d'alpeggio» di cui alla DGR 1209/2019, così come previste dall'art. 24 ter, comma 2, della Legge Regionale 31/2008;
- c) gli interventi dovranno essere realizzati su beni di proprietà pubblica;
- d) i beneficiari dei contributi potranno essere solo Enti locali e soggetti di diritto pubblico;

e) ciascuna domanda dovrà essere finanziata in modo distinto senza integrazioni o sovrapposizioni con altre risorse pubbliche di cui alla l.r. 31/2008, artt. 25 e 26;

f) in fase di assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento dovrà essere acquisita dichiarazione certificata dal beneficiario circa l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata;

g) per ciascun intervento oggetto di finanziamento regionale le Comunità montane dovranno attestare che è riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della legge 350/2003 e che la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;

h) le spese per l'esecuzione degli interventi saranno erogate, su richiesta del soggetto beneficiario, nelle seguenti quote:

- un anticipo pari al 60% dell'importo ammesso a finanziamento;
- uno «stato di avanzamento lavori (SAL), commisurato ai costi sostenuti per i lavori effettivamente realizzati e erogabile a partire dalla rendicontazione di un importo pari ad almeno il 60% della spesa ammessa fino al 90%;
- il saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori o della fornitura, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del finanziamento da parte di Regione;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepisce le premesse

1. di utilizzare il fondo di cui alla d.g.r. XI/3531/2020 e seguenti, nell'ambito delle misure previste dalla d.g.r. n. X/6527/2017 «Disposizioni attuative quadro «Misure Forestali», come aggiornata dalla d.g.r. XI/3142/2020 e dalla d.g.r. XI/5399 del 18 ottobre 2021, ai sensi della l.r. 31/2008, artt. 25, 26 e basata sulla decisione positiva della CE del 6 ottobre 2021 numero C(2021) 7286 final – Aiuti di Stato / Italia (Lombardia) SA.63884 (2021/N) (ex SA.63884 (2021/PN)), che aggiorna il regime SA.46096 (2016/N) e la sua modifica e integrazione con SA.55835 (2019/N);

2. di stanziare ai predetti fini la somma complessiva di € 13.500.000, che trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio n. 16.01.203.14451, da ripartire fra le comunità montane negli anni 2021, 2022, 2023 con singoli riparti annuali d'importo pari a € 4.500.000,00;

3. di stabilire che le Comunità montane dovranno individuare i beneficiari finali, nel proprio territorio e nel territorio del Comune di Sondrio, attraverso propri bandi di finanziamento entro la scadenza del regime di aiuto attualmente prevista al 31 dicembre 2022;

4. di dare atto che:

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C249/01)», né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le Comunità Montane, in qualità di enti concedenti, provvederanno ad assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. registrando quindi in SIAN gli aiuti sul regime SA.63884 (2021/N), SIAN CAR 1004100;

5. di dare mandato al Dirigente della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali a provvedere con propri atti ai riparti annuali delle risorse fra le Comunità montane, secondo i criteri definiti dalla d.g.r. X/7783/2018, usando per tutte e tre le annualità i parametri del riparto 2021, e impartendo alle stesse, nell'ambito delle Procedure Unificate di cui al decreto 7172/2020, compatibili con quanto disposto dalla d.g.r. XI/3531/2020 e ss. con i seguenti indirizzi:

a) per la determinazione dell'importo del riparto nel triennio per ciascuna Comunità montana si utilizzeranno i

dati selvicolturali del Rapporto sullo Stato delle Foreste dell'anno 2020;

- b) le Comunità montane potranno finanziare solo le seguenti azioni fra quelle previste dalle Procedure unificate:
- Azione 3 «Sistemazioni Idrauliche-Forestali»;
 - Azione 6 «Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorale»;
 - Azione 7 Costruzione di strade agro-silvo-pastorali;
- c) i bandi delle Comunità Montane dovranno prevedere criteri di premialità per i beneficiari che attuano le «linee guida regionali per la gestione delle malghe e l'esercizio delle attività d'alpeggio» di cui alla d.g.r. XI/1209/2019, così come previste dall'art. 24 ter, comma 2, della l.r. 31/2008;
- d) gli interventi dovranno essere realizzati su beni di proprietà pubblica;
- e) i beneficiari dei contributi potranno essere solo Enti locali e soggetti di diritto pubblico;
- f) ciascuna domanda dovrà essere finanziata in modo distinto senza integrazioni o sovrapposizioni con altre risorse pubbliche di cui alla l.r. 31/2008, artt. 25 e 26;
- g) in fase di assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento dovrà essere acquisita dalla Comunità montana la dichiarazione certificata dal beneficiario circa l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata;
- h) per ciascun intervento oggetto di finanziamento regionale le Comunità montane dovranno attestare che è riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 3 c. 18 della legge 350/2003 e che la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;
- i) le spese per l'esecuzione degli interventi saranno erogate, su richiesta del soggetto beneficiario, nelle seguenti quote:
- un anticipo pari al sessanta per cento dell'importo ammesso a finanziamento;
 - uno «stato di avanzamento lavori (SAL), commisurato ai costi sostenuti per i lavori effettivamente realizzati e erogabile a partire dalla rendicontazione di un importo pari ad almeno il 60% della spesa ammessa fino al 90%;
 - il saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori o della fornitura, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del finanziamento da parte di Regione;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web di Regione Lombardia e di trasmettere il presente atto alle Comunità montane.

Il segretario: Enrico Gasparini